



Studio Ingegneria

Barbero Ivan

COMUNE DI BELLINO
REGIONE PIEMONTE
Provincia di CUNEO

LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA DEL
LAVATOIO IN BORGATA PLEYNE
CUP:E49D24000110001

PROGETTO ESECUTIVO

Committente: **COMUNE DI BELLINO**

Borgata Pleyne
12020 - Bellino(CN)
P.IVA: 00534820048
email: info@comune.bellino.cn.it

ubicazione opere

REV.

Data

Borgata Pleyne
Bellino (CN)

CAPITOLATO SPECIALE DI
APPALTO

10

Ing. Barbero Ivan
Via Tetti Pertusio 3
12036 - Revello
Cell: 346/5130966
email:
studioingegnerbarbero@gmail.com



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

A2374

Dott. Ing. Ivan Barbero

**"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DEL LAVATOIO IN BORGATA PLEYNE "**

CAPO I – OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori e le provviste occorrenti per la realizzazione dei **"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL LAVATOIO IN BORGATA PLEYNE"**, come si può desumere dagli allegati, secondo il Progetto Esecutivo elaborato in APRILE 2024 dall'Ingegnere BARBERO Ivan e approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ in data _____, esecutiva ai sensi di Legge, nel rispetto, in particolare, di quanto disposto dal "Nuovo Codice Appalti" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2023 ed entrato in vigore il 01 aprile 2023.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro totalmente finito secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto Esecutivo con i relativi allegati.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque fatta secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. In caso di discordanze tra i vari elaborati di progetto, vale sempre la soluzione più favorevole alla Stazione Appaltante a giudizio insindacabile di questa.

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO.

1. L'importo complessivo delle opere posto a base d'asta, **ammonta a corpo in complessivi Euro 40.250,00** (compresi **Euro 3.450,00** quali oneri per la sicurezza).
2. L'opera deve intendersi comprensiva di tutte le lavorazioni indispensabili per essere consegnata finita in tutte le sue parti. La Ditta Appaltatrice dovrà compiere tutte le opere, anche se non specificatamente indicate nei citati documenti, necessari per dare i lavori ultimati in ogni loro parte, secondo le buone disposizioni della tecnologia e a perfetta regola dell'arte e secondo la normativa vigente.
3. Si fa presente che le tavole di disegno allegate e le modalità tecniche hanno lo scopo di indicare i lavori da eseguire e di precisare i tipi di materiali da impiegare.
4. E' in facoltà della D.L. di introdurre anche dopo la presentazione dell'offerta, tutte le variazioni alla fornitura ritenute necessarie senza che l'Appaltatore abbia diritto ad altri compensi oltre all'applicazione pura e semplice dei prezzi contrattuali.
5. Le eventuali lavorazioni aggiuntive che si renderanno necessarie saranno conteggiate a misura assumendo come prezzi unitari di riferimento quelli che hanno portato all'individuazione dell'importo complessivo dei lavori. A tali prezzi unitari verrà applicato il ribasso d'asta offerto dall'Impresa aggiudicataria.

Art. 3 – DESCRIZIONE DEI LAVORI E CARATTERISTICHE DELLE OPERE.

1. Le opere che formano oggetto dell'appalto, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla D.L., può riassumersi con le seguenti macro fasi o sezioni:

- ✚ **Demolizione copertura attuale**
- ✚ **Scavi e trasporto materiali in discarica**
- ✚ **Realizzazione basamenti e posizionamento pilastratura**

**"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DEL LAVATOIO IN BORGATA PLEYNE "**

- ✚ Realizzazione copertura
- ✚ Realizzazione finestratura
- ✚ Rivestimento muratura in pietra
- ✚ Rivestimento muratura in tavole di legno
- ✚ Manutenzione impianto idrico e rubinetteria

2. La forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto sono desumibili dagli elaborati progettuali. Inoltre, per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto, ci si dovrà attenere alle norme CNR UNI 10003 e UNI CEI ISO 31/5 e alla norma UNI 4546.

Art. 4 – QUADRO ECONOMICO.

1. L'importo complessivo dei lavori e delle provviste da appaltare ammonta a Euro **40.250,00** (oneri della sicurezza compresi) com'è dal seguente quadro economico:

A) LAVORI		
A) LAVORI		
1) LAVORI A CORPO	€ 36 800,00	
2) LAVORI A MISURA		
A) IMPORTO TOTALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	€ 36 800,00	
(comprensivo delle spese ordinarie per la sicurezza)		
A1) SPESE COMPLESSIVE PER LA SICUREZZA (Scs)	€ 3 450,00	
A2) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE		€ 40 250,00
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 36 800,00	
IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 3 450,00	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 18 339,87
1) RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI	€ 0,00	
a indagini geologiche	€ 0,00	
b rilievi topografici	€ 0,00	
2) ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ 0,00	
a alla rete di energia elettrica	€ 0,00	
b spostamento linea elettrica	€ 0,00	
c alla rete telefonica	€ 0,00	
d alla rete idrica	€ 0,00	
e alla rete fognaria	€ 0,00	
f alla rete del gas	€ 0,00	
3) SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI	€ 4 149,87	

**"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DEL LAVATOIO IN BORGATA PLEYNE "**

a	imprevisti o lavori in economia	€ 3 401,53	
b	IVA 22%	€ 748,34	
4)	SOMME A DISPOSIZIONE PER ACCORDI BONARI		
		€ 0,00	€ 0,00
5)	ACQUISIZIONE AREE (da piano particellare)		€ 0,00
a	espropriazione terreni	€ 0,00	
b	indennizzo conduttore e frutti pendenti	€ 0,00	
6)	SPESE TECNICHE		€ 4 530,00
	Progettazione Esecutiva.	€ 700,00	
	Direzione Lavori	€ 300,00	
	Contabilità	€ 488,24	
	Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.	€ 700,00	
	Denuncia lavori di costruzione in zona sismica, direzione lavori, collaudo statico.	€ 2 000,00	
	Cassa Inps 4%	€ 167,53	
	Cassa Ingegneri 4%	€ 174,23	
	IVA 0% - NON SOGGETTO	€ 0,00	
7)	SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E DI SUPPORTO		€ 805,00
	Responsabile del procedimento e collaboratori amministrativi 2,00 % sull'importo dei lavori da appaltare.		
		€ 805,00	
8)	SPESE PER CUC		€ 0,00
9)	SPESE PER PUBBLICITA'		€ 0,00
10)	SPESE PER ANALISI E COLLAUDI		€ 0,00
a	analisi di laboratorio cls e acciaio	€ 0,00	
b	collaudo statico	€ 0,00	
c	collaudo amministrativo	€ 0,00	
11)	IVA SUI LAVORI 22%		€ 8 855,00
12)	ARROTONDAMENTI		€ 0,00
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A2+B)			€ 58 589,87

2. Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste.

CAPO II – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.

Art. 5 – GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA. (cauzione provvisoria – come da Dlgs 36/2023 e s.m.i.)

1. L'offerta è corredata da una garanzia, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente.

2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti con versamento sul conto corrente intestato al Comune di Bellino con la seguente causale: "LAVORI DI MANUTENZIONE

**"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DEL LAVATOIO IN BORGATA PLEYNE "**

STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL LAVATOIO IN BORGATA PLEYNE" o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'Articolo 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

5. La garanzia deve avere validità di centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

7. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente fosse affidatario.

Art. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA. (come da Dlgs 36/2023 e s.m.i.)

1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

**"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DEL LAVATOIO IN BORGATA PLEYNE "**

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 7 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. (come da Dlgs 36/2023 e s.m.i.)

1. Fermo restando quanto disposto dall'Articolo 5 e dall'Articolo 6, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa, che tenga indenni il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile, per un massimale di Euro 1.000.000,00, per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. La stessa assicurazione, dovrà appositamente coprire danni ad impianti di qualsivoglia tipo, siano essi posti in sottosuolo o soprassuolo nonché per danni biologici.

Art. 8 – BANCA DATI NAZIONALE DEI CONTRATTI

Ci si atterrà a quanto richiesto dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l'ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi.

CAPO III – CONTRATTO.

Art. 9 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE.

1. L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di Direzione dei Lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici Comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno sugli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di chi lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 del presente Articolo.

Art. 10 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

1. Fa parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato Speciale, gli elaborati del progetto esecutivo, il computo metrico estimativo, anche se non allegati, ai quali potranno aggiungersi gli altri eventuali disegni e particolari costruttivi che il Direttore dei Lavori riterrà opportuno consegnare all'Impresa nel corso dei lavori.

Art. 11 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.

1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica, da parte dell'Appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle forniture e noli richiesti, l'esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi, condotte, ecc..., la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei

**"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DEL LAVATOIO IN BORGATA PLEYNE "**

lavori, sia essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti e in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche sui prezzi offerti.

2. A tal fine l'impresa deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto e contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando e/o dall'invito per la partecipazione alla gara.

Art. 12 - REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI (come da Dlgs 36/2023 e s.m.i.)

Si applica l'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023 e, pertanto, la revisione prezzi è determinata come segue:

- al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione dell'importo dell'appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire;
- ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT e pubblicati ai sensi del comma 4 del citato articolo 60 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 13 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI.

1. In genere l'Appaltatore ha la facoltà di condurre i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché - a giudizio della Direzione dei Lavori - non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi della Stazione Appaltante.
2. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno.

Art. 14 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI.

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato Speciale nonché del Computo Metrico ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori.
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
3. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
5. L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche mancanza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, laddove sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, è applicata un'adequata riduzione

**"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DEL LAVATOIO IN BORGATA PLEYNE "**

del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, laddove specificamente previsti dal Capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione e alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio di prove dei materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo può disporre altre prove e analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

9. L'eventuale custodia dei cantieri deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L'inosservanza della norma sarà punita ai sensi dell'Art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 15 - PROVVISTA DEI MATERIALI.

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

3. A richiesta della Stazione Appaltante l'Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art. 16 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI IN CONTRATTO.

1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei Lavori può prescrivere uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

2. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'Appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, che riporti l'espressa approvazione del Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 17 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

1. L'appalto è regolato:

a) dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, "Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109" e successive modificazioni;

b) dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'Art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109", e successive modificazioni;

c) dal D.M. 19 aprile 2000, n. 145, "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'Articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109" e successive modificazioni;

**"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DEL LAVATOIO IN BORGATA PLEYNE "**

d) da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto e di esecuzione delle opere pubbliche;

e) Dlgs 36/2023 e s.m.i.

2. L'Appaltatore - con la firma del contratto - dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.

3. In particolare l'Appaltatore s'intende inoltre obbligato all'osservanza:

a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante l'esecuzione dei lavori;

b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;

c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ai sensi di legge dalle competenti autorità Statali, Regionali, Provinciali, Comunali, dalle amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori - egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti e i prezzi del presente capitolato;

d) della normativa vigente in merito all'impiego dei materiali e dei mezzi richiesti dal presente appalto, tenendo presente che - per quanto riguarda l'impiego dei materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali - l'Appaltatore, su richiesta della Direzione dei Lavori, è tenuto all'osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici;

e) di tutte le norme prescritte da leggi, decreti, disposizioni, ecc..., che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori;

f) delle leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, D.Lgs. 2 giugno 1998, n. 252, D.Lgs. 06/11/2011 n. 159, loro successive modificazioni e integrazioni.

Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI.

1. La risoluzione del contratto è disciplinata secondo quanto riportato dal Dlgs 36/2023 e s.m.i.

Art. 19 – RECESSO.

1. La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere.

2. Trova applicazione quanto riportato dal Dlgs 36/2023 e s.m.i.

CAPO IV – SUBAPPALTO.

Art. 20 – INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI OPERE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI.

Si precisa quanto segue:

- ✓ conformemente all'allegato A del D.P.R. 34/2000, risulta che la **"categoria prevalente"** relativa ai lavori in progetto è la **"OG 1 – Edifici Civili e Industriali"**
- ✓ ai sensi dell'Articolo 3, comma 4, del D.P.R. 34/2000, i lavori in progetto sono inclusi nella **"Classe I"** (opere d'importo pari o inferiore a € 258.228,00);

**"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DEL LAVATOIO IN BORGATA PLEYNE "**

- ✓ tutte le opere succitate sono da considerarsi facenti parte della categoria prevalente e **sono** pertanto **subappaltabili** a imprese in possesso dei requisiti necessari, così come previsto dal Dlgs. 36/2023.

Art. 21 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO (come da Dlgs. 36/2023).

1 Relativamente a quanto previsto per suddetto articolo, si fa riferimento a quanto riportato nel Nuovo Codice Appalti, ovvero Dlgs. 36/2023.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del sub Appaltatore, dei requisiti di cui alla lettera d) del presente comma;
- c) che l'affidatario del subappalto o del cottimo, sia in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in materia di qualificazione delle imprese;
- d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'Art. 10 della Legge 31 maggio 1990 n. 575, e successive modificazioni.

4. L'impresa aggiudicataria deve praticare - per i lavori e le opere affidate in subappalto - gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento). L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il sub Appaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

5. L'impresa che si avvale del subappalto e del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'Articolo 2359 del Codice Civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

7. L'Appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla Stazione Appaltante corretta domanda.

CAPO V – VARIANTI.

Art. 22 – VARIANTI IN CORSO D'OPERA.

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, senza che per ciò l'Impresa Appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti di cui al Codice dei Contratti.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di

**"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DEL LAVATOIO IN BORGATA PLEYNE "**

qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi di quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% (cinque per cento) per tutti gli altri lavori dell'appalto.

5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Art. 23 - EVENTUALI LAVORI NON PREVISTI E LORO PREZZI.

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano così come riportato sul Dlgs. 36/2023:

a) desumendoli dal prezziario della Regione Piemonte, annualità utilizzata per la stesura del Computo Metrico.

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

2. Le nuove analisi vanno fatte con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta dei nuovi prezzi.

3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta.

5. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità.

CAPO VI – SICUREZZA NEI CANTIERI.

Art. 24 - PIANI DI SICUREZZA.

1. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna alla Stazione Appaltante:

a) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008;

2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in

**"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DEL LAVATOIO IN BORGATA PLEYNE "**

mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il Direttore di Cantiere e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Art. 25 - SICUREZZA NEI CANTIERI.

1. Le funzioni del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal Direttore dei Lavori.
2. Le funzioni del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori comprendono:
 - a) l'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
 - b) l'adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
 - c) l'organizzare tra i Datori di Lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività e la loro reciproca informazione;
 - d) il proporre alla Stazione Appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
 - e) il sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Art. 26 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.

1. L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti in vigore.
2. L'Appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all'Articolo 15 del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81, e le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 27 – NORME DI SICUREZZA GENERALI.

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale d'igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente Articolo.

CAPO VII - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.

Art. 28 - VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

1. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, o anche solo di parte di essa, o dei

**"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DEL LAVATOIO IN BORGATA PLEYNE "**

materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

Art. 29 – DIFETTI DI COSTRUZIONE.

1. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
2. Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del Procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede d'ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
3. Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 30 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE.

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.

Art. 31 – COMPITI, ONERI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.

1. Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità nel caso d'infortuni.
2. Fatte salve le eventuali altre prescrizioni del presente Capitolato, s'intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore:
 - a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, compresi quelli concernenti la sicurezza nei cantieri stessi;
 - b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
 - f) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;

**"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DEL LAVATOIO IN BORGATA PLEYNE "**

g) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

h) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni; nonché a tutte le specifiche norme di sicurezza.

3. L'Appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti e indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

4. La Stazione Appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'Appaltatore.

Art. 32 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI.

1. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante, che provvede a darne comunicazione all'ufficio di Direzione dei Lavori.

3. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, la sua presenza sul luogo dei lavori e deve risultare prontamente reperibile.

4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 33 – APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO.

1. Trovano applicazione, ai sensi dell'Art. 18, comma 7, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, e delle Circolari del Ministero dei LL.PP., n. 1643 del 22 giugno 1967, n. 1255/UL del 26 luglio 1985 e n. 880/UL del 13 maggio 1986 e della Circolare del Ministero del Lavoro n. 26/2000, le disposizioni riportate nei commi seguenti.

2. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili e affini (ovvero dei contratti concernenti la corrispondente categoria attinente l'opera appaltata) e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

3. In alternativa, l'impresa Artigiana potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese Artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

4. Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese Artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori delle imprese Artigiane.

5. L'impresa è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

6. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'amministrazione appaltante.

**"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DEL LAVATOIO IN BORGATA PLEYNE "**

7. La Stazione Appaltante provvederà a liquidare il saldo di ultimazione dei lavori solo dietro presentazione di copia autentica delle quietanze di pagamento dovute per i contributi sociali, previdenziali e contrattuali.

8. Le inadempienze rilevate a carico dell'Appaltatore e sub Appaltatore saranno segnalate dal Direttore dei Lavori all'amministrazione e agli altri organismi istituzionali preposti all'applicazione delle normative di tutela dei lavoratori.

Art. 34 – DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE.

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

2. L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore.

4. In caso di appalto affidato ad un consorzio di imprese, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

6. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 35 – CARTELLO DI CANTIERE.

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore aventi le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque in conformità a quanto indicato nella seguente tabella curandone i necessari aggiornamenti periodici:

**"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DEL LAVATOIO IN BORGATA PLEYNE "**

COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

**"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DEL LAVATOIO IN BORGATA PLEYNE"**

Progetto Esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____

Progettista:**Ing. BARBERO Ivan****Direttore dei Lavori:****Ing. BARBERO Ivan**

Progetto e D. L. strutturale

Progetto impianti:

Ing. BARBERO IvanCoordinatore della sicurezza in fase di progettazione: **Geom. ALLAIS Fabrizio**Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: **Geom. ALLAIS Fabrizio**Durata stimata in uomini x
giorni:Notifica preliminare in
data:

Responsabile Unico del Procedimento:

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO: Euro 58.589,87**IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro 40.250,00**

Di cui

ONERI PER LA SICUREZZA: Euro 3.450,00 (non soggetti a ribasso)**SOMME PER IMPREVISTI:****IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro _____****Gara in data _____ Ribasso del _____ %**

Impresa esecutrice: _____

con sede: _____

Qualificata per i lavori dell'__categori__ : _____

_____ classifica _____

Direttore tecnico del cantiere: _____

<i>Subappaltatori:</i>	<i>Per lavori di</i>		<i>Importo lavori subappaltati</i>
	<i>Categoria</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Euro:</i>

**"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DEL LAVATOIO IN BORGATA PLEYNE "**

Attribuzione ai Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2024.

Il presente progetto, fa riferimento al Bando del Ministero dell'Interno Art. 30, comma 14 – bis, del Decreto Legge 30 Aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'Articolo 51, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede l'assegnazione ai Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti di contributi, per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile."

Inizio dei lavori _____ con fine lavori prevista per il _____

CAPO VIII – CONSEGNA, SOSPENSIONE E ULTIMAZIONE LAVORI.

Art. 36 – CONSEGNA DEI LAVORI.

1. Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori.
2. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data di stipula del contratto.
3. Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo e delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese concernenti la consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione Appaltante.
4. In caso di consegna in via d'urgenza, il Direttore dei Lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
7. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto, si applica comunque quanto riportato all'interno del Dlgs. 36/2023.
9. La facoltà della Stazione Appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore non può esercitarsi, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale, si applica comunque quanto riportato all'interno del Dlgs. 36/2023.

**"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DEL LAVATOIO IN BORGATA PLEYNE "**

10. Nelle ipotesi previste dai commi 8 e 9 il Responsabile del Procedimento unico ha l'obbligo di informare l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

11. Nel caso di subentro di un Appaltatore a un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrisponderci.

Art. 37 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

1. Tutte le opere appaltate dovranno essere ultimate nel termine di **90 (Novanta)** giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio.

3. La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato.

Art. 38 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI.

1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori, così come riportato dal Dlgs. 36/2023 nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori.

3. Il Direttore dei Lavori, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo Legale Rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori.

4. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'Appaltatore e inviati al Responsabile del Procedimento nei modi e nei termini sopradetti. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indica il nuovo termine contrattuale di conclusione delle opere.

Art. 39 – PROROGHE.

1. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo (30 giorni) rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.

3. La risposta in merito alla domanda di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 40 – PENALI.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine per l'ultimazione di lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo è applicata una penale pari allo 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

**"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DEL LAVATOIO IN BORGATA PLEYNE "**

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.
4. Sulla richiesta di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
5. Tutte le penali di cui al presente Articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente Articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o altri oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
7. Trova applicazione quanto riportato dal Dlgs. 36/2023.

CAPO IX – PAGAMENTI.

Art. 41 – PAGAMENTI IN ACCONTO.

1. In considerazione che il Comune non ha nell'immediato la cifra economica per la realizzazione delle opere in progetto, i cui fondi arriveranno nel tempo e comunque non nell'immediato, non sono ammessi pagamenti in acconto nonché S.A.L. di qualsivoglia importo durante il prosieguo dei lavori.

Art. 42 – PAGAMENTI A SALDO.

1. Col certificato di ultimazione dei lavori sarà rilasciata l'unica rata (in quanto non sono ammessi pagamenti in acconto e S.A.L.) di saldo qualunque sia la somma cui possa ascendere.
2. Si precisa che non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente e in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.
3. Al fine del pagamento dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori sono obbligati a trasmettere il Documento Unico di Regolarità Contributiva, e copia dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

CAPO X – CONTO FINALE E COLLAUDO.

Art. 43 – CONTEGGIO FINALE DEI LAVORI.

1. Il Direttore dei Lavori compila il Conto finale e provvede a trasmetterlo al Responsabile del Procedimento.
2. Esaminati i documenti acquisiti, il Responsabile del Procedimento invita l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale e a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.
3. L'Appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel Registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo

**"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DEL LAVATOIO IN BORGATA PLEYNE "**

bonario, eventualmente aggiornandone l'importo.

4. Se l'Appaltatore non firma il Conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel Registro di contabilità, il Conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

5. Firmato dall'Appaltatore il Conto finale, o scaduto il termine di cui al comma 2, il Responsabile del Procedimento redige una propria relazione finale riservata con i documenti richiamati dal Dlgs 36/2023.

6. Nella relazione finale riservata, il Responsabile del Procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'Appaltatore per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario.

Art. 44 – FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE.

1. L'Appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale s'intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena d'inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 45 – COLLAUDO.

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle eventuali varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle Leggi di settore.

Art. 46 – COLLAUDO – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

1. Il Collaudo e la Verifica di Conformità sono redatti così come richiesti dal Dlgs. 36/2023.

2. Il Certificato di regolare esecuzione dei lavori comprende anche l'esame delle riserve dell'Appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel Registro di Contabilità e nel Conto finale.

3. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del Direttore dei Lavori gli operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

4. Rimane a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

**"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DEL LAVATOIO IN BORGATA PLEYNE "**

5. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il Direttore dei Lavori dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.
6. Ultimate le operazioni di cui ai commi precedenti, il Direttore dei Lavori, qualora ritenga i lavori regolarmente eseguiti, emette il certificato di regolare esecuzione.
7. Il Certificato di regolare esecuzione, ha carattere provvisorio e diventa definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.
8. Nel caso in cui il Direttore dei Lavori ritiene i lavori non regolarmente eseguiti, ne informa la Stazione Appaltante trasmettendo, tramite il Responsabile del Procedimento unico, per le sue ulteriori determinazioni, il processo verbale, e una relazione con le proposte dei provvedimenti.
9. La Stazione Appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni del Direttore dei Lavori, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della Stazione Appaltante sono notificate all'Appaltatore.
10. Il Certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal Direttore Lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.
11. Per lo svincolo della garanzia fideiussoria trova applicazione quanto riportato dal Dlgs. 36/2023.
12. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare l'intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate ovvero per le altre operazioni di collaudo resesi necessarie per i difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'assuntore dei lavori.

Art. 47 – ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE.

1. L'accesso agli atti e il divieto di divulgazione sono disciplinati dal Dlgs. 36/2023.
2. Ai sensi dell'Articolo 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono comunque sottratte all'accesso le relazioni riservate del Direttore dei Lavori, del Responsabile Unico del Procedimento e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa.

CAPO XI – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Art. 48 – TRANSAZIONE.

1. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi del successivo Art. 50, le controversie relative a diritti soggettivi, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile e di quanto riportato all'interno del Dlgs. 36/2023.

Art. 49 – ACCORDO BONARIO.

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera, possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, trovano applicazione i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario.

Art. 50 – ARBITRATO.

1. Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'Articolo precedente, sono deferite ad arbitri.

**"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DEL LAVATOIO IN BORGATA PLEYNE "**

2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 51 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI.

1. L'Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla Legge, fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. Qualora l'Appaltatore non assolva gli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto.

CAPO XII – QUALITA' E PROVENIENZA DEL MATERIALE.

Art. 52 - PRESCRIZIONI GENERALI - PROVE.

1. I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno pervenire da località ritenuti dall'impresa di sua convenienza, purché siano riconosciuti dalla D.L. di buona qualità in relazione alla natura del loro impiego. L'impresa ha l'obbligo di prestarsi, tutte le volte che la D.L. lo riterrà necessario, alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi e delle varie categorie d'impasti cementizi; essa provvederà a sue spese al prelevamento e invio dei campioni e all'esecuzione delle prove necessarie presso gli Istituti sperimentali a ciò autorizzati. Dei campioni può essere ordinata la conservazione negli uffici Municipali, munendoli di sigilli e firme della D.L. e dell'impresa nei modi più atti a garantire l'autenticità. L'impresa è obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dalla D.L. e a demolire le opere costruite con i materiali non riconosciuti di buona qualità. In particolare i materiali e le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle norme CEI.

Art. 53 - ACQUE E LEGANTI IDRAULICI.

1. L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose o colloidali.
2. I cementi e i leganti idraulici da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti. I cementi e i leganti in genere dovranno essere conservati in sacchi sigillati originali in magazzini coperti, su tavolati di legno, ben riparati dall'umidità e se sciolto in silos. Qualora in qualsiasi momento si accerti che il cemento, per effetto di umidità, non sia polverulento ma agglutinato o grumoso, esso sarà allontanato dal cantiere.

Art. 54 - SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO - INERTI PER CALCESTRUZZO.

1. La sabbia dovrà essere scevra da sostanze terrose, argillose e polverulente e dovrà presentare granulometria bene assortita con diametro massimo di 2 mm priva di elementi aghiformi e lamellari.
2. La ghiaia e il pietrisco devono pervenire da rocce compatte e resistenti, non gelive.
3. Essi devono essere privi di elementi allungati e lamellari ed essere scevri del tutto da sostanze estranee e da parti polverulente e terrose.
4. Gli inerti per calcestruzzi dovranno anche rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti ed essere stati lavati in impianti meccanici.

Art. 55 - PIETRISCHI - PIETRISCHETTI - GRANIGLIA - SABBIA - ADDITIVI PER PAVIMENTAZIONI.

1. Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei pietrischi e dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" del CNR ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori.

**"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DEL LAVATOIO IN BORGATA PLEYNE "**

Art. 56 - MATERIALI FERROSI E METALLI VARI.

1. *Materiali ferrosi* - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, breccie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato D.M. 26 marzo 1980, allegati n° 1, 3 e 4, alle norme U.N.I. vigenti e presentare inoltre, secondo la loro qualità, i seguenti requisiti:

a) *Ferro* - Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, privo di screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuità.

b) *Acciaio trafilato o laminato* - Tale acciaio, nella varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità. In particolare, per la prima varietà sono richieste perfette malleabilità e lavorabilità a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature, o alterazioni; esso dovrà essere altresì saldabile, alla rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente graduale.

c) *Acciaio fuso in getti* - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature o da qualsiasi altro difetto.

CAPO XIII – MODALITÀ' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 57 – ELABORATI COMPLEMENTARI.

1. In merito a tutti gli Articoli riportati all'interno del Capo XIII, gli stessi possono non essere completamente esaustivi e per la totale completezza di dimensioni e quantità si rimanda a:

- Computo metrico;
- Elaborati grafici.

Art. 58 – OPERE E LAVORAZIONI RIPORTATE SUL COMPUTO METRICO.

Tutte le opere che si andranno a svolgere, nonché gli stessi materiali utilizzati, sia per quantità sia per qualità dovranno rispondere a quanto riportato all'interno del Computo Metrico. Tutte le opere si intendono realizzate a Regola d'Arte e dovranno essere consegnate in perfetta efficienza. Sarà cura e onere dell'appaltatore la decisione su come procedere con le lavorazioni, nella loro successione di esecuzione temporale.

Art. 59 - TRACCIAMENTI.

1. Sarà cura e dovere dell'impresa prima di iniziare i lavori, di procurarsi presso la Direzione Lavori tutti i dati costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti, e in conformità a tali informazioni completare il tracciamento a mezzo di picchetti, sagome e modine, ecc... sottoponendolo alla D.L. per il controllo, soltanto dopo l'assenso di questa potrà dare inizio alle opere relative.

2. Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla Direzione dei Lavori, l'impresa resterà responsabile dell'esattezza dei medesimi, e quindi sarà obbligata a demolire e rifare a sue spese quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto e alle prescrizioni inerenti.

3. Saranno a carico dell'impresa le spese per rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i cippi di cemento e in pietra, per materiali e mezzi d'opera, e inoltre per il personale e i mezzi di trasporto occorrenti, dall'inizio delle consegne fino al collaudo compiuto.

**"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DEL LAVATOIO IN BORGATA PLEYNE "**

Art. 60 - CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE- SGOMBERI E RIPRISTINI.

1. L'impresa, nell'esecuzione delle opere, dovrà sempre e comunque garantire il passaggio sia pedonale sia veicolare sulla arteria stradale. Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisorie (passerelle, recinzioni ecc...), all'apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per l'eventuale deviazione del traffico veicolare e alla sua sorveglianza.
2. Ultime le opere, l'impresa dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree occupate, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in dipendenza dei lavori eseguiti.

CAPO XIV – NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI.**Art. 61 - DISPOSIZIONI GENERALI.**

1. Tutte le opere comprese nel presente appalto saranno compensate a MISURA.
2. Per i lavori non compresi nell'appalto ordinati dalla D.L., si provvederà alla misurazione delle opere e il compenso sarà pertanto a MISURA mediante l'applicazione dei prezzi unitari offerti dall'impresa.
3. L'Appaltatore sarà obbligato a intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e provviste o di farsi rappresentare da persona a ciò delegata.
4. L'Appaltatore sarà obbligato inoltre a prendere egli stesso l'iniziativa per invitare la Direzione dei Lavori a provvedere alle necessarie misurazioni, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che in progresso dei lavori non si potesse più accertare.
5. Qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantità di lavoro non potessero essere esattamente accertate, l'Appaltatore dovrà accettare le valutazioni che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori, in base ad elementi noti, e in caso di bisogno dovrà sottostare a tutte le spese che si rendessero necessarie per eseguire i ritardati accertamenti.
6. Tutti i lavori e le somministrazioni appaltate sono state quantificate con sistema geometrico e decimale.

Art. 62 - MOVIMENTI DI MATERIE.

1. Ai volumi totali risultanti di scavo o di rilevato finito e assestato, sono applicati i relativi prezzi di elenco secondo le loro distinzioni indicate e di seguito specificate.
2. Nel prezzo degli scavi è compreso ogni onere: per presenza d'acqua negli scavi o per la relativa "educazione" e per le opere provvisorie di difesa delle acque stesse; per l'esecuzione di scavi in acqua a qualsiasi profondità di materie anche melmose.

CAPO XV – NORME FINALI.**Art. 63 – RINVENIMENTI.**

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato secondo la Legge, appartiene alla Stazione Appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero trovare. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità e il diligente recupero.

**"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DEL LAVATOIO IN BORGATA PLEYNE "**

2. Il reperimento di oggettistica/manufatti o altro d'interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione Appaltante.
3. Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 64 – DANNI DI FORZA MAGGIORE.

1. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno.
2. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.
3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
4. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.